

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 6

Adunanza 13 febbraio 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 89 - 30666/2001

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e ELENA FERRO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Castiglione Torinese:

- è dotato di PRG approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 52-12779 del 17/02/1992; a tale strumento è stata apportata una variante generale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 28-8282 del 29/04/1996;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 51 del 28/11/2000 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al suddetto PRG, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 02/01/2001, pervenuti al Servizio Urbanistica in data 04/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRG vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 51/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante prevede le seguenti modifiche normative e cartografiche:

- all'interno dell'art. 36 delle N.T.A. ( "Consistenza quantitativa di fabbricazione della residenza stabile") viene introdotto un comma attraverso il quale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i., nelle fasce di rispetto delle strade, si consente: a) in caso di esproprio o di demolizione per motivi statici, di ricostruire un egual volume su area agricola adiacente; b) aumentare, per non più del 20%, edifici rurali ad uso residenziale preesistenti, per sistemazioni igieniche o tecniche. Inoltre, sempre allo stesso comma si introduce la possibilità di recuperare ad usi abitativi, edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto;
- il PRG vigente consente ampliamenti di fabbricati fino ad un massimo del 20%. Con la presente variante si introduce la possibilità di realizzare tali ampliamenti, oltre che in senso planimetrico, anche in senso altimetrico; in tali casi si consente di superare l'altezza massima consentita (7,5 metri, per i tipi edilizi interessati dalla variante), fino al limite di 10 metri;
- riduzione del rapporto di copertura da 1/12 ad 1/8 per le aree normative di Residenza Stabile compresi in ambito collinare;
- modifica del tipo di intervento, da "conservazione edilizia" a "conservazione urbanistica", per le aree di Residenza Stabile RS 212 e RS 407;
- vengono modificati i parametri edilizi (rapporto di copertura, n. massimo di piani, altezza massima, tipi edilizi ammessi) delle aree RS 222 e RS 814;
- per i tipi edilizi A, B, C (edifici uni-, bi- e plurifamigliari ad un piano fuori terra), si introduce la possibilità, in caso di impossibilità di corretto o totale utilizzo della capacità edificatoria consentita, di superare l'altezza massima prescritta (6,80 metri), fino al limite di 7,50 metri;
- riduzione, da 8 a 5 metri, del distacco dai confini, per fabbricati nuovi o ampliamenti, nei terreni in declivio;
- la norma relativa all'area RS 340, da attuare attraverso strumento urbanistico esecutivo unitario, prevede la realizzazione di una viabilità al servizio del nuovo insediamento. Con la presente variante tale previsione viene resa esplicita, individuando il tracciato e l'ingombro in cartografia e introducendo nella norma che disciplina l'area RS 340 specifiche tecniche da rispettare per la sua conformazione.

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/02/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 07/02/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni in ordine: alla carenza di contenuti di forma, documentazione, indicazione normativa e descrittiva come da indirizzi regionali in tema di atti relativi alla redazione e approvazione di strumenti urbanistici (Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE); alla scarsa chiarezza di una delle proposte di variante; agli effetti incrementali sulla capacità insediativa teorica del PRG di una modifica normativa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G. del Comune di Castiglione Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 51 del 28/11/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Castiglione Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente  
f.to G. Gamba